

# La proroga della garanzia rischia il tilt per la riforma

**C**lausola di salvaguardia in difficoltà dopo l'entrata in vigore della riforma fiscale. La garanzia per il contribuente dettata per il 2003 è stata, infatti, prorogata a tutto il 2004 (si veda l'articolo a fianco). Ma la facoltà per i contribuenti persone fisiche di optare, in sede di dichiarazione dei redditi, per l'applicazione delle disposizioni del Tuir in vigore al 31 dicembre 2002, non sembra di facile attuazione dopo la riforma fiscale.

**Il riordino del Tuir.** Il 1° gennaio 2004 è entrata in vigore la revisione delle regole sul prelievo per le imprese, con l'avvento dell'Ires e l'introduzione di disposizioni specifiche anche per i dividendi.

Per le persone fisiche viene previsto il prelievo, senza possibilità di opzione, con la ritenuta a titolo di imposta del 12,5% in caso di partecipazioni non qualificate e la tassazione per partecipazioni qualificate del 40% del dividendo con le ordinarie aliquote.

La clausola di salvaguardia confermata dalla Finanziaria si applicherà, pertanto, anche ai dividendi percepiti nel 2004 da persone fisiche. Sarà allora necessario un doppio calcolo, in sede di dichiarazione dei redditi, al fine di ricercare la convenienza. Se questo è il quadro normativo si pone, però, un problema, al momento non risolvibile. Come effettuare questi conteggi, con quale credito d'imposta? Dal

2004 la distribuzione dei dividendi non è più accompagnata dai canestri, e manca una norma che preveda questa indicazione, che peraltro sarebbe inutile. Certamente le società non daranno indicazioni di alcun canestro, né A né B, e non faranno riferimento alla loro specifica particolare situazione. Tutto questo non solo per le partecipazioni qualificate, ma anche per quelle non qualificate, pur dovendo ritenere possibile l'opzione per la tassazione ordinaria, se richiesta, anche per il 2004, pena l'inapplicabilità della clausola di salvaguardia. Il problema c'è e, allo stato, non sembra facile ipotizzare una soluzione.

**Clausola di salvaguardia alle corde.** Sembra, dunque, che quanto previsto dalla Finanziaria 2004 non possa ritenersi applicazione della disposizione dettata dalla legge delega per la riforma tributaria. L'articolo 3, lettera f) della legge 80/03 dispone la «previsione di una clausola di salvaguardia, in modo che, a parità di condizioni, il nuovo regime risulti sempre più favorevole od uguale, mai peggiore, del precedente».

Il complesso attuale delle disposizioni sembra, però, consentire soltanto una parziale applicazione della legge delega.

**GIUSEPPE REBECCA**